



9911/07  
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in  
data 26/3/2007

OGGETTO  
Opposizione allo statuto  
passivo

R.G.N. 24845/2003  
cron. 934  
Rep. 2758

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Proto	Presidente
dott. Donato Plenteda	Consigliere
dott. Francesco Maria Fioretti	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Sergio Di Amato	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED] domiciliato in Roma, [REDACTED]

[REDACTED] presso l'avv. V. Nuzzaci, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. V. Failla, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

[REDACTED] domiciliato in Roma, [REDACTED]

[REDACTED] presso l'avv. P. Del Bufalo, rap-

2007  
514

presentato e difeso dall'avv. P. Dalmartello, come  
da mandato in calce al controricorso

**IL CASO.it**

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 838/2003 della Corte d'appello di  
Milano depositata il 14 marzo 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.  
Aniello Nappi

Udita il difensore del resistente, che ha chiesto  
il rigetto del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., dr. Gambardella, che  
ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di  
ragione.

#### **Svolgimento del processo**


Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Mi-  
lano ha confermato il rigetto dell'opposizione pro-  
posta dal rag. [REDACTED] avverso lo stato  
passivo del fallimento della [REDACTED], nel qua-  
le era stato ammesso in chirografo e per £.  
165.000.000 un credito vantato come privilegiato ex  
art. 2751 bis c.c. e per £. 306.000.000.

Hanno riconosciuto i giudici del merito:

a) i compensi vantati nei confronti di una società  
di capitali dal suo liquidatore per tale attività  
non sono assistiti dal privilegio previsto dal-

l'art. 2751 bis c.c. per le prestazioni professionali, perché il rapporto che intercorre tra i due soggetti non è contrattuale ma di immedesimazione organica, essendo irrilevante che nel caso in esame, su richiesta del Fallimento [redacted] socio di maggioranza della [redacted], il rag. [redacted] era stato nominato nell'ambito di una rosa di nomi indicata dal tribunale;

b) il compenso in favore di [redacted] è stato correttamente liquidato dal tribunale in applicazione dell'art. 30 della tariffa professionale, cui avevano fatto riferimento le assemblee che lo avevano nominato prima amministratore e poi liquidatore, determinandone in L. 30.000.000 l'importo spettante in percentuale sull'attivo di ottocento milioni di lire realizzato, in L. 71.618.325 l'importo spettante in percentuale sul passivo di circa novecento sessanta milioni di lire, e nel residuo fino a concorrenza di L. 165.000.000 l'importo spettante per assistenza fiscale e contrattuale, mentre è stata legittimamente negata l'applicabilità dell'art. 44 della tariffa professionale, relativa ai compensi per assistenza alle procedure concorsuali, onde evitare una duplicazione.



Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione [redacted] e propone cinque motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento [redacted]

### Motivi della decisione

IL CASO.it

1. I primi tre motivi del ricorso sono destinati a censurare il diniego del privilegio invocato dal ricorrente; e vanno pertanto esaminati congiuntamente.

1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. e degli art. 2, 3, 35 comma 1 Cost. Sostiene che la giurisprudenza esclude il privilegio per la prestazione di amministratori e liquidatori di società, perché di solito è imputabile appunto a tali soggetti il dissesto aziendale. Ma una tale ratio decidendi non è certamente applicabile a chi, come il ricorrente, ha svolto il suo compito su incarico dell'autorità giudiziaria, intervenendo quando il dissesto della società era già in atto, e non ha operato per la realizzazione dell'oggetto sociale della [redacted] bensì nell'interesse dei creditori della [redacted] [redacted] unico socio della società, esso stesso già fallito. Sicché fu solo formale il rapporto di im-

medesimazione organica con la società, perché la sua non fu in concreto un'attività qualificabile come imprenditoriale, ma appunto professionale, tanto che così sarebbe stata certamente remunerata se egli l'avesse delegata ad altri.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, per l'illogica e ingiustificata equiparazione del suo ruolo professionale a quello di un normale organo societario.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora vizi di motivazione della sentenza impugnata, laddove ipotizza che egli abbia in realtà svolto opera professionale per il Fallimento della ██████████, denunciando la contraddizione di tale argomento sia con l'esclusione della natura professionale della sua opera sia con il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto formale solo con la ██████████

1.2- I motivi sono tutti infondati.

Come riconosce lo stesso ricorrente, invero, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata a escludere l'ammissibilità del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società. E questa giurisprudenza richiama certamente anche le conside-



razioni equitative ricordate dal ricorrente, quando afferma che "la mancata estensione del privilegio risponde ad una precisa scelta del legislatore fondata essenzialmente su di una ragione di equità, ove si tenga conto del fatto che il regime dei privilegi è destinato ad assumere pratico rilievo specie in casi dell'insolvenza del debitore e che, pur non potendosi automaticamente imputare all'amministratore l'insolvenza di una società, apparirebbe poco plausibile che proprio i crediti di coloro che hanno condotto la gestione dell'impresa siano preferiti agli altri creditori" (Cass., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2769, m. 552546, in motivazione). Tuttavia la ragione fondamentale dell'esclusione del privilegio sia per gli amministratori sia per i liquidatori delle società è nella natura del loro rapporto con l'impresa collettiva, che non è assimilabile a quello derivante dal contratto d'opera, del quale "non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio; e l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che l'amministratore e il liquidatore si impegna a fornire non è - a differenza di quello del prestatore d'opera - determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristica-



mente, identificandosi con la stessa attività d'impresa" (Cass., sez. I, 23 luglio 2004, n. 13805, m. 576446).

Infatti, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, anche il liquidatore svolge un'attività riferibile "all'intera organizzazione dell'impresa in fase di liquidazione ed al conseguimento degli scopi liquidatori cui ogni residua attività di quell'impresa dev'essere ormai convertita", perché "un'impresa - individuale o collettiva che sia - non cessa d'esser tale pur nella fase della sua liquidazione; e le attività di liquidazione non cessano, perciò, di essere esse stesse attività di gestione dell'impresa" (Cass., sez. I, 14 settembre 1995, n. 9692, m. 494001, in motivazione).

Sicché è la qualificazione giuridica del rapporto a escludere la riconoscibilità del controverso privilegio, con la conseguenza dell'irrilevanza sia delle ragioni per le quali quello specifico rapporto sia stato in concreto costituito sia del riferimento meramente ipotetico dei giudici del merito alla possibilità che un rapporto professionale con il socio XXXXXXXXXX avrebbe potuto giovare del privilegio.

2. I rimanenti due motivi del ricorso censurano entrambi la determinazione del compenso riconosciuto al ricorrente; e vanno pertanto esaminati congiuntamente.

2.1- Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 30 comma 4, 43 e 44 della tariffa professionale approvata con D.P.R. n. 100/1997, e degli art. 2233, 1322, 1372 comma 1 c.c., vizi di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha determinato il suo credito in misura diversa da quella risultante dall'applicazione della tariffa, pur richiamata nell'atto di conferimento dell'incarico.

**IL CASO.it**

Con il quinto motivo il ricorrente deduce ancora violazione della tariffa professionale e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il compenso previsto per l'assistenza nelle procedure concorsuali.

2.2- Entrambi i motivi sono infondati.

I giudici del merito hanno infatti applicato l'art. 30 della tariffa professionale, relativa ai compensi spettanti per l'attività di liquidazione, così riconoscendo al ricorrente i compensi risultanti dall'applicazione dei criteri recepiti dalla delibera assembleare che lo nominò liquidatore.



Il ricorrente sostiene che l'applicazione dell'art. 30 della tariffa non esclude l'applicabilità anche dell'art. 44, relativo ai compensi spettanti per l'assistenza in procedure concorsuali, posto che il comma 4 dello stesso art. 30 stabilisce che gli onorari riconosciuti per l'attività di liquidazione "non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificatamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte". Ma la presentazione di una richiesta di concordato da parte del liquidatore di una società, che ne è il legale rappresentante, non può essere considerata separatamente dall'attività di liquidazione, quale opera assistenza a procedure concorsuali. Sicché deve ritenersi che plausibilmente i giudici del merito abbiano escluso i presupposti per l'applicazione cumulativa delle due voci di tariffa professionale, limitandosi invece a riconoscere un significativo compenso aggiuntivo, di oltre sessanta milioni di lire, per la consulenza contrattuale e fiscale.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistent-

te, liquidandole in complessivi €. 4.100, di cui €.  
4.000 per onorari, oltre spese generali e accessori  
come per legge.


**IL CASO.it**

Roma, 26 marzo 2007

Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

**IL CANCELLIERE**  
Alfonso Madaloni  


**Depositato in Cancelleria**

il 24 APR 2007

**IL CANCELLIERE**  
